COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

CRUCIANI: Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno (704);

RADI: Modificazioni ed integrazioni della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno (746) 79

PRESIDENTE 79, 84, 85
PENNACCHINI, *Relatore* 80, 85
CRUCIANI 84
RADI 84
ANTONINI 84
VALORI. 84
CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste* 85

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (198) 87

PRESIDENTE 87, 88, 89, 90, 91
GERBINO, *Relatore* . . . 87, 88, 89, 90, 91
BECCASTRINI 88
STELLA 88, 89, 90
FERRARIS GIUSEPPE 89

PAG.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste* 89
IMPERIALE 89, 90
OGNIBENE 91

Votazione segreta:

PRESIDENTE 92

La seduta comincia alle 9,40.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani: Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno (704); Radi: Modificazioni ed integrazioni della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Transimeno (746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Cruciani: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno », e del deputato Radi: « Mo-

dificazioni ed integrazioni della legge 23 dicembre 1817, n. 2043, concernente il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno ».

L'onorevole Pennacchini ha facoltà di svolgere la relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le due proposte di legge oggi in esame costituiscono il rilancio di una iniziativa che già è stata presa nella passata legislatura dell'onorevole Ermini e che, dopo avere ottenuto l'approvazione della Camera, è decaduta per non essere stata discussa in Senato prima della fine della legislatura.

Entrambe le proposte ricalcano l'originaria proposta Ermini quasi letterariamente, e pertanto il relativo esame potrà essere condotto agevolmente su di una sola di esse, salvo a porre in evidenza le sostanzialmente lievi difformità.

Scopo dichiarato della proposta di legge Ermini e delle successive è stata quello di venire incontro alle dure condizioni di vita delle popolazioni rivierasche del lago Trasimeno. Il ritrarsi delle acque aveva determinato il progressivo impaludamento di una zona sempre più vasta in prossimità delle rive e aveva stroncato un'attività turistica assai proficua per l'economia locale.

Ora la situazione sotto questo profilo è indubbiamente migliorata, ma rimane il fatto che le locali popolazioni, per la scarsa fertilità del suolo, sono costretti a ricercare quasi esclusivamente nella pesca i mezzi di sussistenza. Questa situazione, già nel 1917, aveva convinto il legislatore a chiedere all'erario un tenue sacrificio diretto, limitando i suoi proventi per concessioni di licenze di pesca ad un terzo degli utili realizzati dal Consorzio cessionario dei proventi stessi. Con la proposta in esame si è voluto ulteriormente ridurre tali proventi, rappresentati dal canone, ad un decimo degli utili del Consorzio.

È a questo punto da precisare che a detto Consorzio, denominato Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, è affidata la tutela degli interessi collettivi dei pescatori e che esso gode della concessione demaniale dei proventi per le licenze di pesca, realizzandone naturalmente gli utili relativi. Ed è proprio nei confronti degli utili netti consortili che doveva apportarsi la riduzione, commisurando a un decimo e non più a un terzo di tali utili il canone da versare al demanio.

Purtroppo, la V Commissione non ha ritenuto di approvare tale riduzione ad un decimo, già concessa nella passata legislatura, e pertanto il canone deve rimanere fermo nella misura di un terzo degli utili netti.

È bensì vero che la formulazione del parere della V Commissione: « delibera di esprimere parere favorevole sulle due proposte di legge, condizionato, però, alla soppressione del comma terzo dell'articolo 1 », potrebbe prestarsi addirittura alla interpretazione opposta e cioè alla eliminazione totale del canone.

Ma non c'è dubbio che le reali intenzioni della V Commissione sono di mantenere il canone nella misura di un terzo, anche perché verrebbe in caso contrario ad essere indeterminata la misura del canone, che è stabilito dal primo comma dell'articolo 1.

Parere favorevole, invece – e lo si arguisce dal silenzio della V Commissione – si è ottenuto per la concessione di un contributo statale al Consorzio. A questo riguardo, mentre l'onorevole Cruciani, sulla base dell'originario progetto Ermini, propone che tale contributo non sia superiore all'ammontare dei redditi annui del Consorzio, l'onorevole Radi lo determina nella misura fissa di 10 milioni e lo trasforma da facoltativo in obbligatorio.

Il Relatore ritiene che sia opportuno accordare la preferenza alla proposta Radi, oltre che per l'obbligatorietà del contributo, anche per dar modo al Consorzio di preventivare esattamente almeno una delle risorse di cui potrà disporre.

Di ciò è stato tenuto conto nella proposta che farò del testo definitivo della legge.

Esaurita così la parte relativa al contenuto finanziario delle proposte, rimane da esaminare quella riguardante l'organizzazione interna del Consorzio, ed in particolare la composizione della sua rappresentanza, al fine di renderla da un lato più efficiente e dall'altro più atta a garantire la tutela degli interessi di categoria. L'articolo 6 dello statuto del Consorzio include nell'organo rappresentativo, quali membri di diritto, soltanto i sindaci dei cinque comuni circumlacuali e il presidente del consorzio per la bonifica delle gronde del lago. Già la proposta Ermini opportunamente mirava a far sì che la rappresentanza potesse giovarsi dell'apporto, esperto e competente, di altri due membri; e precisamente: 1) del direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicoltura di Monte del Lago, la cui presenza è essenziale per il conseguimento del primo degli scopi istituzionali del consorzio, e cioè il miglioramento della pesca, della pescosità del lago e del commercio del pesce, nonché lo sviluppo delle industrie pescherecce

e acquicole; 2) di un rappresentante del Ministero per l'agricoltura e foreste, che potesse esaminare dall'interno le effettive condizioni del consorzio, al fine soprattutto di valutare la possibilità di concessione di eventuali contributi, allora prevista in via del tutto facoltativa.

In sede di discussione, nella passata legislatura, vi furono poi insistenze perché nella rappresentanza consorziale fosse incluso anche un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Perugia. Qualcuno non fu d'accordo con tale inclusione, ritenendo che gli interessi delle popolazioni fossero già sufficientemente tutelati dalla presenza dei sindaci interessati. Il Relatore ritiene, al contrario, che l'inclusione del rappresentante dell'Amministrazione provinciale sia non solo opportuna, ma necessaria, sia per non dare l'impressione che si voglia sottrarre l'amministrazione consortile ai necessari controlli o sindacati della Provincia, sia perché, con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è stato deciso il decentramento autarchico alle Amministrazioni provinciali dei servizi inerenti alla caccia e alla pesca nelle acque interne, prima dipendenti dal Ministero dell'agricoltura.

Sempre in sede di discussione, nella passata legislatura, il Sottosegretario *pro-tempore* per l'agricoltura, che oggi ci fa l'onore di presiederci, fece presente che il Ministero delle finanze rivendicava l'inclusione anche di un proprio rappresentante, trattandosi di esercizio in concessione di una riserva demaniale. Anche questa proposta sembra opportuna e pertanto, nella stesura definitiva del testo, ho ritenuto dovermi uniformare a questo riguardo alla proposta Cruciani, che prevede, a differenza di quella Radi, l'inserimento dei due membri di cui si è detto.

Abbiamo detto che l'organizzazione interna del consorzio va modificata ai fini di renderla più atta a garantire la tutela degli interessi di categoria. Sotto questo profilo, va ricordato che l'attuale consistenza dei membri elettivi, è fissata dalla legge 23 dicembre 1917 n. 2043 che all'articolo 5 precisa che la metà almeno dei componenti la rappresentanza sia scelta tra i pescatori ed i concessionari di pescherie.

Nella constatazione che tale rapporto, nella misura minima adottata dallo statuto, non rispecchia la preminenza degli interessi in questione, che di fatto non vengono sempre garantiti, con i progetti in esame viene proposta l'elevazione della rappresentanza dei pescatori e dei concessionari a due terzi.

Ma non si può ignorare che con l'aumento a dieci dei membri di diritto (tre rappresentanti, cinque sindaci, un direttore universitario ed il presidente del consorzio di bonifica) i due terzi di cui sopra porterebbero il totale a trenta membri, certamente troppi per un efficiente funzionamento di un consiglio di amministrazione di questo genere.

Ritenendo pertanto che lo scopo delle iniziative a questo riguardo sia soltanto quello di precostituire la maggioranza assoluta già adombrata dall'avverbio « almeno » contenuto nell'attuale legge, il relatore ha stimato più opportuno ridurre il numero dei membri elettivi a undici, numero che raggiunge il risultato prefisso. Ovviamente, qualora si voglia assicurare un margine più consistente, questo numero è suscettibile di ulteriore aumento, ma non sembrerebbe né necessario né opportuno elevarlo di molte unità.

Circa la sistematica adottata è da osservare che, per quanto la legge n. 2043 ed il relativo regolamento di attuazione non determinino la composizione della rappresentanza consorziale, rimandandola all'allora redigendo statuto salvo la precisazione della percentuale dei membri elettivi, ho ritenuto opportuno, in sede di stesura del testo definitivo delle modifiche da apportare allo statuto, riassumere l'elencazione completa di tutti i membri allo scopo di dirimere eventuali perplessità nella permanenza in carica di quelli non espressamente richiamati. Con questo non si è inteso invadere il campo statutario, in quanto non si è fatto altro che convalidare ciò che lo statuto ha ormai deliberato e reso operante nella parte lasciata alla sua competenza.

Ben diversa è invece – e cito il caso per l'eventualità che analoghi tentativi vengano esperiti anche in questa sede – la proposta avanzata durante la discussione nell'altra legislatura, intesa ad inserire nel testo della legge anche i criteri e le modalità di elezione nella rappresentanza consortile. Ritengo che nostro compito è, in linea di principio, di evitare che la legge limiti la libertà dei cittadini, a meno che ciò non sia indispensabile per il bene comune, e che, nel caso specifico, un intervento formale del legislatore per imporre ad un consorzio con interessi limitati, costituito da gente semplice, di agire in un modo o nell'altro sia, quanto meno, poco opportuno.

In tema di modifiche sostanziali qualche parola rimane da dire sull'ultimo comma dell'articolo 1, che nelle intenzioni dei proponenti doveva essere la ripetizione pura e

semplice del corrispondente articolo oggi in vigore, salvo l'aggiornamento della denominazione del ministero competente (agricoltura e foreste in luogo di agricoltura, industria e commercio).

Ho ritenuto che gli accordi e gli avvisi previsti nelle proposte di legge (ed a proposito di avviso poi devo dire che non si comprende bene se si vuole intendere notizia o parere) rappresentino un notevole appesantimento burocratico per l'erogazione di proventi senz'altro modesti, tanto più che un rappresentante delle finanze ed un autorevolissimo esponente di quel particolare ramo tecnico, sono entrati a far parte del direttivo del consorzio. Pertanto i criteri di determinazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati svincolati dalle formalità preesistenti.

Al campo puramente formale appartengono tutte le altre modifiche che propongo per l'articolo 1. Le proposte degli onorevoli Radi e Cruciani risentono infatti in maniera eccessiva dell'arcaicità dello stile con cui la legge è formulata. Essi possono addossarne la responsabilità all'originaria proposta dell'onorevole Ermini, il quale a sua volta può difendersi dichiarando che ha ripetuto la dizione della legge in vigore.

Ma si tratta di una legge del 1917 ! Così ho preferito dire nella legge: « l'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno ». Ho preferito altresì specificare « proventi derivanti da licenza o concessione », anziché riferirsi ad una non bene identificabile « azienda del lago »; usare la dizione generica di « immobile » a quella forse ormai superata di « case ed osterie » (il fatto di questo Demanio che cede osterie ai privati mi pare un po' strano !); condensare il terzo comma riguardante il canone di cui al primo comma, che pure ne parla nella dizione: « la cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio »; devolvere al ministro dell'agricoltura e foreste l'approvazione alle modifiche statutarie, altrimenti di competenza del Capo dello Stato, trattandosi di ordinamento già vincolato a decreto reale; fissare il mandato all'amministrazione provinciale e ai ministri interessati, per la designazione dei loro rappresentanti per un periodo uguale a quello di durata in carica degli altri membri della rappresentanza; usare la dizione « attività nell'ambito dei compiti statutari » in luogo della non troppo precisata « attività dell'azienda »; sostituire, infine, con « criteri » la non appropriata parola « metodi ».

In definitiva, l'articolo 1 da me proposto è il seguente:

L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio.

Con atto approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste lo statuto attuale del Consorzio dovrà essere modificato per comprendere nella rappresentanza consorziale:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

2) un rappresentante del Ministero delle finanze;

3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

4) i sindaci di ciascuno dei comuni circumlacuali (Castiglion del Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);

5) il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicoltura di Monte del Lago;

6) il Presidente del Consorzio per la bonifica delle gronde del lago Trasimeno;

7) undici rappresentanti nominati dall'assemblea generale del Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i concessionari di posti di pesca.

Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di anticipo i Ministeri e l'amministrazione provinciale interessati provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti per la durata di un triennio.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo della sua attività nell'ambito dei compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e foreste ».

Parimenti rielaborato sotto un profilo puramente formale è anche il testo dell'articolo 2 relativo al taglio delle canne e dell'erba

palustre. A ciò sono stato indotto, oltre che dalla consueta vetustà del linguaggio, in questo caso perfino difficilmente comprensibile, anche dalla considerazione che la materia, già regolata dall'articolo 9 del regolamento, dovrebbe trovare più opportuna disciplina nella legge organica, di cui il successivo regolamento diviene poi esecuzione. Mi sembra che la soluzione trovata sia pienamente idonea a dirimere questo inaccettabile bisticcio giuridico, quello di norme base contenute nel regolamento ed ignorate, invece, dalla legge organica. Si sono, infatti, con l'articolo 2, introdotti nella legge principale i criteri base, oggi assenti; di questi principi le norme regolamentari già esistenti divengono il naturale sviluppo; ed il concetto innovativo riguardante il diritto per il Consorzio al taglio della rimanenza è già completamente definito dalla legge senza bisogno di regolamentazione successiva. È ovvio che tali norme debbono divenire parte integrante della legge oggi in vigore, anziché figurare in normazione separata, ed è per questo scopo che l'articolo 2 inizia con la frase: « All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è aggiunto il seguente: Articolo 5 bis ». Nella precedente discussione il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste prospettò l'opportunità che al suo ministero, allo scopo di prevenire eventuali conflitti di ripartizione fra pescatori ed agricoltori, fosse devoluto il compito di regolare l'opzione del taglio tra le categorie interessate. Pur concordando in pieno nel merito, non ho tuttavia ritenuto indispensabile ripetere tale clausola nel testo rielaborato, perché essa è già espressamente contenuta nel citato articolo 9 del regolamento, che mi sembra la sede più adatta. Dice, infatti, l'articolo 9: « nella misura e nel tempo che sarà stabilito dal Ministero » al primo comma che si riferisce ai pescatori e « nel tempo che sarà stabilito dal Ministero » al secondo comma che si riferisce agli agricoltori. Ovviamente, *ad abundantiam*, nulla osterebbe anche al suo inserimento nell'articolo in questione.

Ed ecco l'articolo 2 così come da me proposto:

« All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è aggiunto il seguente:

Articolo 5-*bis* « Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati è concesso:

1) ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;

2) successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.

Il diritto al taglio di eventuali eccedenze è compreso nella cessione di cui all'articolo precedente ».

Dell'articolo 3, relativo al contributo del Ministero, ho già parlato. Eccone il testo definitivo:

« Il Ministero dell'agricoltura e foreste concederà al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno un contributo annuo di lire 10 milioni.

Al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ritengo di non dover spendere troppe parole per illustrare la portata cautelativa di questo articolo 4, che abroga le norme del regolamento in contrasto con la presente legge. Finora mi è stato possibile individuare un solo caso di incompatibilità tra legge modificata e regolamento, là dove questo specifica gli enti competenti a dare i pareri, enti che la legge modificata sopprime, non menzionandoli nell'ultimo comma dell'articolo 5 (articolo 1 della proposta).

Ma non è escluso che uno studio più approfondito o l'esperienza pratica possano mettere in luce altri casi di contrasti; pertanto una formulazione onnicomprensiva si rende necessaria per garantire chiunque contro la eventualità di incresciosi contrasti tra norme di legge e norme regolamentari.

Ecco quindi il testo definitivo, da me proposto, dell'articolo 4:

« Sono abrogate tutte le norme del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, in contrasto con la presente legge ».

Onorevoli colleghi, le innovazioni sottoposte al vostro esame sono indubbiamente esigue: esse tuttavia rappresentano qualcosa per chi da esse attende un rimedio ad una situazione difficilmente più a lungo sostenibile. Da quando la Camera concesse la precedente approvazione alcuni anni sono passati, e l'attesa

non può certo aver migliorato le condizioni che convinsero la Camera a concedere questo modesto aiuto, che peraltro, per la fine della legislatura avvenuta prima dell'approvazione da parte anche del Senato, non raggiunse mai i destinatari. Mi auguro pertanto che gli onorevoli membri di questa Commissione concordino col Relatore sull'opportunità di accogliere queste richieste, il cui contenuto umanitario e sociale credo sia da ogni parte riconosciuto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato la esauriente relazione dell'onorevole Pennacchini, che ha posto in risalto alcune cose fondamentali; e soprattutto la quasi identità dei testi che sono sottoposti al nostro esame: le proposte degli onorevoli Cruciani e Radi. Il Relatore ha poi formulato una serie di modifiche e di miglioramenti a questi due testi, tenendo anche conto della discussione che si è svolta su una legge analoga nella passata legislatura.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

CRUCIANI. Brevemente prendo la parola, per un doveroso ringraziamento all'onorevole Relatore, per l'impegno con il quale ha studiato e, direi, migliorato le proposte, nella forma e nella sostanza. La nuova formulazione, fra l'altro, sarà senz'altro molto gradita alle popolazioni, che vedono la loro rappresentanza, attraverso i sindaci e l'amministrazione provinciale, entrare nettamente nel consiglio. Quindi presenza ed anche assunzione di responsabilità. Mi dichiaro pertanto sodisfatto.

RADI. Desidero anch'io, signor Presidente, ringraziare il collega onorevole Pennacchini, per il contributo importante che ha dato al perfezionamento delle proposte da noi presentate. Io vorrei pregare gli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al provvedimento perché esso ci permette di ridare, entro breve termine, un'amministrazione democratica a questo ente e di superare una gestione commissariale che si prolunga ormai da molti anni.

Per la seconda parte più relativa all'aspetto finanziario, io vorrei sottolineare l'urgenza, e quindi la necessità, di una sollecita approvazione, proprio perché il nuovo equilibrio idro-geologico del lago Trasimeno, che ha determinato un sensibile aumento delle acque, ha fatto diminuire fortemente la pescosità. Tanto è vero che, mentre nel 1962 i pescatori del Trasimeno hanno pescato 9.000 quintali di pesce, nel 1963 la pesca è stata appena di 4.500 quintali.

Vorrei soltanto ricordare che alcune specie fondamentali diffuse nel Trasimeno non si riproducono nel lago stesso e debbono essere seminate; e quindi il contributo che noi desideriamo assicurare al consorzio dovrà servire proprio a intensificare le semine di avannotti e novellame, per ridare la necessaria pescosità al lago e garantire quindi ai numerosi pescatori del lago Trasimeno una vita, sia pur dura e faticosa, ma più tranquilla, almeno per ciò che riguarda il minimo di redditi da assicurare ad essi.

ANTONINI. Noi siamo favorevoli alla proposta dell'onorevole Relatore, anche perché essa raccoglie gli emendamenti che avremmo proposto noi. Dichiarando che siamo soddisfatti delle proposte formulate, vorrei aggiungere però che è necessario aiutare concretamente i pescatori affinché essi possano veder realizzati i loro desideri.

VALORI. Io ringrazio l'onorevole Relatore per aver affrontato questa materia in maniera così ampia e documentata. Nella nuova stesura del provvedimento presentata dal Relatore vengono effettivamente accolte alcune proposte già avanzate anche da me nella precedente legislatura. Su una delle proposte che io appoggiai in quella legislatura, si è avuto ancora oggi un parere negativo, quello relativo, cioè, alle modalità delle elezioni. Io resto dell'opinione, come già ebbi occasione di esprimermi allora, che sarebbe stato molto meglio precisare nella legge tutto questo. Tuttavia credo che il problema potrà eventualmente essere risolto in sede di regolamento, ed in ogni caso mi preme oggi affrettare il più possibile il cammino della legge, così che rinuncio, questa volta, a presentare le proposte avanzate nella precedente legislatura.

Qualche dubbio mi resta un po' sulla questione della riduzione del canone, cioè sulla differenza di formulazione che vi è tra la proposta Radi, la proposta Cruciani e quella del Relatore. Dovremmo forse anche noi abituarci ad un criterio, diciamo così, più complessivo sull'intervento dello Stato. Da un lato diciamo che non si può portare il canone oltre una certa cifra, cioè che non si può abbassare oltre una certa misura. Dall'altro lato, poi, che cosa facciamo? Diamo il contributo al consorzio. Ora, intendo osservare che, in sostanza, tutto sommato, quando si stabiliscono canoni di questo tipo, e poi dopo si stabilisce un contributo, sarebbe meglio vedere di affrontare la materia in altra maniera.

Prelevare dei fondi da una parte per darli dall'altra è una operazione puramente contabile che fa lo Stato. Ma è evidente che si tratta sempre di danaro dello Stato. Anche la formulazione alla quale si è arrivati oggi per i provvedimenti al nostro esame non è una delle più felici. Infatti, se si volesse veramente agevolare l'opera del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno, si dovrebbe arrivare ad una concessione gratuita o semigratuita.

Comunque, a prescindere da questo rilievo, queste sono le ragioni per le quali ritengo che si debba senz'altro procedere all'approvazione del testo finale proposto dal Relatore onorevole Pennacchini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ringrazio i vari colleghi intervenuti per le loro parole di solidarietà e di consenso a quanto da me esposto.

In particolare ringrazio l'onorevole Valori, per aver rinunciato a svolgere quella tesi, da lui già esposta nella passata legislatura, relativa all'inserimento nel testo della legge delle modalità e dei criteri di elezione nella rappresentanza consortile (essendo questa per la verità materia regolamentare più che legislativa), facilitando ed accelerando così l'*iter* dei provvedimenti.

Per quanto riguarda poi la questione del canone sollevata dall'onorevole Valori, debbo congratularmi con me stesso, perché le osservazioni da lui sollevate già in precedenza erano state da me puntualizzate, tanto è vero che ero giunto a formulare un articolo che, prevedendo un passaggio diretto, veniva ad evitare un pagamento da parte dello Stato e poi un incasso dello stesso.

Ma successivamente ho dovuto prendere atto del parere della Commissione (Bilancio), che con molta logica si è ancorata sul concetto di un contributo annuo fisso e non più variabile per essere commisurato all'ammontare dei redditi annui del consorzio stesso. A me sembra che la Commissione Bilancio ha agito molto opportunamente, pur non avendo ritenuto opportuno approvare la riduzione del canone nella misura di un decimo. Infatti, in questa maniera, dovendosi approntare un contributo, si sa chiaramente a quanto ammonta e la sua consistenza non è più lasciata di anno in anno nell'incertezza.

D'altra parte, bisogna considerare che la natura del provvedimento, anche se d'importanza nettamente locale, è talmente rilevante per gli abitanti di quelle zone che da tempo ne attendono l'approvazione, che conviene rinunciare all'eventuale *optimum* pur di raggiungere almeno il *bonum*.

Queste le ragioni per le quali, pur essendomi fatto carico delle osservazioni dell'onorevole Valori, non ho ritenuto di addivenire ad una soluzione diversa da quella che ho sottoposto al vostro giudizio.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Davanti ad una così vasta unanimità, il Governo non ha da fare altro che dichiararsi completamente favorevole alle proposte del Relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi stiamo esaminando due proposte di legge che sono state abbinate. È stata rilevata l'identità di queste due proposte di legge e dobbiamo operare una scelta solamente dal punto di vista formale e non sostanziale del testo sul quale discutere. Penso che per ragioni cronologiche si debba prendere in esame il testo presentato dall'onorevole Cruciani.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è sostituito dal seguente:

« Il Demanio è autorizzato a cedere, verso la corresponsione di un annuo canone, l'esercizio dei diritti di pesca, insieme con tutti i proventi derivanti dall'azienda del lago, eccetto canoni per le concessioni dei porti o pontili di approdo e quelli dell'affitto delle case ed osterie, al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno.

Lo statuto attuale del consorzio sarà modificato per comprendere nella rappresentanza consortile un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicoltura di Monte del Lago, e in maniera che i due terzi almeno dei componenti di tale rappresentanza consortile siano scelti tra i pescatori e i concessionari di pesca.

Il canone da corrispondersi al Demanio sarà ragguagliato al decimo degli utili netti annuali.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo dell'attività dell'azienda, osservando i metodi che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo col Ministero delle finanze, previo avviso degli uffici competenti in materia di piscicoltura ».

L'onorevole Pennacchini ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio.

Con atto approvato dal Ministero per l'agricoltura e foreste lo statuto attuale del Consorzio dovrà essere modificato per comprendere nella rappresentanza consorziale:

1) un rappresentante del Ministero per l'agricoltura e foreste;

2) un rappresentante del Ministero delle finanze;

3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

4) i Sindaci di ciascuno dei Comuni circumlacuali (Castiglion del Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);

5) il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicoltura di Monte del Lago;

6) il presidente del Consorzio per la bonifica del Lago Trasimeno;

7) undici rappresentanti nominati dall'assemblea del Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i concessionari di posti di pesca.

Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di anticipo i Ministeri e l'Amministrazione provinciale interessati provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti per la durata di un triennio.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo della sua attività nell'ambito dei compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal Ministero per l'agricoltura e foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La cessione, di cui all'articolo precedente, comprende il diritto di tagliare, nelle acque del lago e nella zona tra il limite delle acque del lago medesimo e i confini dei fondi privati, le canne e l'erba palustre (candelone), che dovessero ancora rimanere dopo il taglio eseguito dai pescatori aventi licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna a scopo di esercizio della pesca, e quello eseguito, successivamente e in via subordinata, dai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze dell'agricoltura.

I tagli avvengono secondo modalità da determinarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

L'onorevole Pennacchini ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 2. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis. — « Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati è concesso:

1) ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;

2) successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.

Il diritto al taglio di eventuali eccedenze è compreso nella cessione di cui all'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per assicurare al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno il pieno conseguimento dei suoi fini di tutela della pesca, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere al medesimo, in relazione con l'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, un contributo annuo non superiore all'ammontare dei redditi annui del Consorzio ».

L'onorevole Pennacchini ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 3. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« Il Ministero per l'agricoltura e foreste concederà al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno un contributo annuo di lire 10 milioni.

Al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

L'onorevole Pennacchini ha presentato un articolo aggiuntivo. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 4.

Sono abrogate tutte le norme del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 848, in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Zugno, Castellucci, Prearo, Armani, Graziosi, Pucci Ernesto: « Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura ».

Il Relatore onorevole Gerbino ha facoltà di svolgere la relazione.

GERBINO, *Relatore*. La proposta di legge in esame riguarda la modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Si tratta, secondo me, più che di una modifica sostanziale, di una dizione dell'articolo che rende più chiara, più precisa, la volontà del legislatore. Non si innova, a mio avviso la legge, ma la si interpreta. Infatti, l'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454 a sua volta modificava l'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 contenente il testo unico per la finanza locale. In quello articolo 30 è compreso un elenco di materiali che sono esenti dalle imposte di consumo. Al punto 6 l'articolo dice che « sono inoltre esenti dalle imposte di consumo i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie e nelle costruzioni e riparazioni di edifici industriali e colonici di opere di bonifica e di miglioramento agrario ». L'articolo 29 della legge del « piano verde » ha inteso estendere il campo di queste esenzioni, e l'articolo di per sé avrebbe dovuto essere abbastanza chiaro. Infatti, esso sancisce che tra i materiali esenti dalla imposta di consumo (ex articolo 30 del testo unico per la finanza locale) rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento del bestiame. Ecco dove l'articolo 29 del « piano verde » amplia e modifica, rispetto all'articolo 30 del testo unico: relativamente ai materiali necessari per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento di bestiame, nonché di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo delle aziende agricole, con una formulazione che di per sé è chiara e sodisfacente. Però il legislatore non poteva tener conto di quegli interpreti acuti e sottili della legge che si sono rivelati gli agenti delle imposte di consumo, i quali hanno ritenuto che l'agricoltore, il quale modifichi la propria azienda negli impianti e nelle attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e per l'allevamento, abbia a perdere la configurazione di agricoltore o di coltivatore diretto.

Questa interpretazione dell'agente delle imposte, in certo modo, può essere sostenuta formalmente da un fatto: cioè che, mentre nell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale, quelle esenzioni erano oggettive, cioè non si diceva a chi venivano concesse, l'articolo 29, invece, le trasforma in soggettive, in quanto dice « da parte di agricoltori singoli o associati » Ed allora, nell'applicare questa legge, in effetti, gli agenti delle imposte davano corso ad una istruttoria preliminare, stabilendo se colui il quale chiedeva l'esenzione in forza dell'articolo 29 rivestisse o meno la figura di agricoltore. A moltissime di queste richieste veniva risposto negativamente.

Nella maggioranza dei casi, invece, quando l'agente delle imposte negava la qualifica di agricoltore al richiedente, tante volte l'agricoltore o piccolo coltivatore si rassegnava ad essere privato del godimento delle esenzioni previste dall'articolo 29. Poiché nella pratica l'applicazione dell'articolo 29 ha dato luogo a queste difficoltà, i colleghi proponenti, con l'articolo unico di cui consta la presente proposta di legge, hanno inteso portare alcune

modifiche formali che, a loro avviso e a mio avviso, rendono più chiara la dizione dell'articolo 29.

Quali sono le modifiche che l'articolo unico della proposta propone di apportare all'articolo 29 del « piano verde » ?

Innanzitutto, laddove è detto: « attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita », eliminare la parola « vendita », perché forse proprio questa è stata l'espressione dell'articolo 29 che più, in un certo modo, ha potuto dar ragione agli agenti delle imposte, nel senso di consentire di configurare l'impresa agricola come una azienda commerciale. E poiché l'esenzione è accordata soltanto agli agricoltori, si poteva ingenerare confusione sulla figura del destinatario di questo beneficio.

E poi c'è l'altro punto dove l'articolo 29 dice: « ... allevamento del bestiame... ». Occorre dire semplicemente « allevamento », in quanto la dizione « allevamento del bestiame » poteva portare sempre ad una interpretazione errata, nel senso di limitare l'interpretazione ai soli allevamenti di bestiame grosso, non concedendo i benefici agli allevamenti di bassa corte (polli, conigli, ecc.).

Terza modifica: là dove è detto « da parte di agricoltori singoli o associati », cioè dove l'articolo 29 dà una caratterizzazione soggettiva agli aventi diritto a questa esenzione, dire semplicemente: « da parte di agricoltori singoli o associati e di allevatori ». Vale a dire che, con questa dizione, si ritiene che anche la figura dell'allevatore può essere considerata, secondo la moderna concezione dell'azienda agricola, come identica a quella dell'agricoltore. Ciò era implicito nel moderno concetto di azienda agricola; però, per l'agente delle imposte, ciò non è apparso chiaro. Esplicitamente va quindi inserita nella previsione dell'articolo 29 la figura dell'allevatore, come gestore di aziende agricole e quindi compresa nella dizione di agricoltore.

L'ultimo punto, di fatto, è una aggiunta rispetto all'articolo 29. L'articolo 29, nell'ultima riga, dice: « nonché di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola ». Nella proposta in esame più ampiamente si dice: « ... nonché quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti ».

Perché s'impone questa precisazione ?

Nell'articolo 30 del testo unico si parlava soltanto di edifici colonici, forse implicitamente per la difficoltà di adeguarsi a quelli che sono i nuovi modi d'intendere l'azienda agricola; per cui, nell'applicare l'articolo 29, chi aveva il compito di farlo, concedeva la esenzione soltanto agli edifici colonici, ritenendo che si dovessero escludere quelle case dei coloni costruite sul fondo che non corrispondono ai requisiti tradizionali della modestia della povera casa colonica; quasi quindi a voler negare il diritto al colono ad avere una casa decente !

In conclusione, ripeto, questo articolo unico della proposta di legge, non innova assolutamente rispetto all'articolo 29; soltanto, ne rende più chiara l'interpretazione. E ha lo scopo di evitare che, nella fase di applicazione dell'articolo 29, abbiano a poter sorgere ancora ulteriori controversie.

Proporrei pertanto agli onorevoli colleghi di voler procedere all'approvazione dell'articolo unico della proposta di legge così come è stato formulato dal proponente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BECCASTRINI. Debbo riconoscere l'ampiezza applicativa di questa proposta; e mi pare che le possibilità di esenzione che vengono ad essere offerte a certi allevatori di un particolare tipo siano eccessivamente ampie. Voglio dire, cioè, che la parola « allevatore » non è termine sufficientemente indicativo, lasciando essa sempre adito a dubbio. Per esempio, deve intendersi rientrante in tale categoria un semplice gestore di un pollaio ? E nel caso affermativo, se questi accanto al pollaio costruisce una abitazione, è esente questa costruzione o no dall'imposta ?

GERBINO, *Relatore*. Per la verità, onorevole Beccastrini, non saprei rispondere con sicurezza a questa sua osservazione, la quale avrà senz'altro un valido fondamento. Ritengo però che ciò ci deve preoccupare solo in via secondaria. Infatti la vera difficoltà cui ci troviamo di fronte è quella di far sì che i benefici siano estesi anche alla categoria degli allevatori, i quali fino ad ora sono stati esclusi da queste agevolazioni.

Ora la presente proposta di legge riesce proprio a realizzare questo intento.

STELLA. Per la verità sono stato preceduto dall'onorevole Beccastrini, poiché vorrei anch'io porre la stessa domanda: chi deve essere considerato allevatore ?

Infatti, facendo riferimento alla mia provincia, possiamo constatare che mentre taluni vengono riconosciuti ai fini delle esenzioni di cui all'articolo 29 quali coltivatori diretti o allevatori, ad altri tale qualifica viene ne-

gata. Escludendo per un momento gli allevatori, noi siamo arrivati a questo assurdo che, ad esempio, gli orticoltori piemontesi non sono riconosciuti come aventi diritto a contributi, che invece la legge riconosce ad altri coltivatori, per esempio, di Imperia e di Savona.

Io vorrei chiedere al relatore la ragione di questa discriminazione tra Liguria e Piemonte.

Inoltre, a mio avviso, v'è una minima differenza tra chi possiede un'azienda di 50 o di un solo ettaro, poiché la grande azienda può non avere i prodotti necessari per alimentare i polli, mentre il piccolo allevatore potrebbe acquistare i mangimi concentrati dalle relative industrie, senza prelevarlo dal fondo.

PRESIDENTE. Onorevole Stella, le sarei grato se volesse precisare la sua affermazione.

STELLA. Intendo dire che ad un certo momento una persona rischia di non essere più considerata allevatore o coltivatore solo perché ha in parte abbandonato la sua attività dell'azienda per seguire l'allevamento di pollame.

PRESIDENTE. Ritengo che bisogna fare una distinzione. Infatti una cosa è un'eventuale discussione relativamente ai fini della esenzione fiscale, altra è la facoltà concessa agli ispettori agrari nella concessione di agevolazioni secondo criteri preferenziali.

STELLA. Sono fermamente convinto che la questione da me posta abbia stretta attinenza con l'attuale problema. Infatti ove non si ottenga questo riconoscimento della qualifica di allevatore non è possibile beneficiare del successivo esonero del pagamento della imposta.

PRESIDENTE. L'esenzione fiscale, onorevole Stella, è sganciata dalla concessione del contributo.

FERRARIS GIUSEPPE. Ci inseriamo nella prospettiva di assicurare agli allevatori l'esenzione. La parola allevatore è un po' generica. Se intendiamo esonerare tutti gli allevatori a prescindere dalle diverse proporzioni di allevamento, lo scopo è quello che intendiamo realizzare: esonerare tutti gli allevatori dalle imposte di consumo.

Io sono d'accordo con la proposta del Relatore.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io credo che la formulazione della proposta potrebbe effettivamente prestarsi a qualche equivoco. Però, la questione è di aiutare qualsiasi genere e tipo di allevatore, e non credo che si possa ormai mantenere la vecchia, classica distinzione fra allevatori e coltivatori. L'agricoltura dovrebbe diventare allevamento, e chiunque si impegni in una azione di questo genere compie un'azione economica che è di beneficio per la nostra agricoltura e per il nostro Paese.

Stando così le cose, è necessario arrivare a questa modifica, in modo da facilitare non solo gli agricoltori, ma anche gli allevatori comunque si intenda questa qualifica, in modo che si sforzino di incrementare la produzione, in questo caso zootecnica, e in particolare la produzione agricola.

Il Governo pertanto è perfettamente d'accordo con la proposta di legge.

PRESIDENTE. Vorrei osservare una cosa: mi pare che nel « piano verde » si parli anche di raccolta e impianti di vendita. Io penso che sarebbe opportuno aggiungere anche le parole « raccolta » e « vendita » nel testo del provvedimento.

GERBINO, *Relatore*. Già l'articolo 29 parlava di trasformazione e vendita.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il termine è stato tolto volutamente.

GERBINO, *Relatore*. Sembra in verità che là dove ci sono anche attrezzature per la vendita di questi prodotti, quegli autorevoli interpreti della legge che sono gli esattori fiscali hanno ritenuto che, se esse sono comprese, si corre il rischio che tutta l'azienda si trasformi in azienda commerciale. È stata tolta la parola « vendita » perché non è prevista l'esenzione per le costruzioni aventi destinazione esclusivamente commerciale. Pare che sul piano applicativo le difficoltà più rilevanti si siano trovate proprio per questo.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È indispensabile che un allevatore oggi sia anche commerciante dei suoi prodotti. Sono due attività strettamente connesse.

PRESIDENTE. Se a fianco del magazzino c'è una pensilina per il carico degli autocarri, questa parte dell'immobile è esente o no?

GERBINO, *Relatore*. Di per sè l'articolo 29 era talmente chiaro, che dopo avere aggiunto agricoltori e allevatori, tutto avrebbe dovuto essere pacifico.

IMPERIALE. Credo che l'articolo 29 del « piano verde » si riferisce alla figura dell'agricoltore, cioè a colui che possedendo un appezzamento di terreno e sfruttando i prodotti da questo ottenuti, effettua l'allevamento del bestiame. Sotto questo punto di vista l'articolo 29 appare chiaro. Credo che il presen-

tatore della proposta, come diceva il sottosegretario Cattani, abbia voluto allargare la concessione anche a coloro che, pur non avendo la eminente figura di agricoltore, esercitano l'allevamento del bestiame. L'allevamento del bestiame richiede prodotti che in massima parte provengono dai campi.

Ci potremmo trovare pertanto di fronte ad un allevatore che non è agricoltore, ma che si serve dei prodotti dell'agricolturo e li trasforma. Questa figura non è contemplata nell'articolo 29 del « piano verde ». Ed ecco la necessità di concedere l'esenzione anche a questi operatori economici, che pur non sviluppando la loro attività nell'ambito dell'agricoltura, svolgono un'azione complementare ad essa. In questo senso dobbiamo convenire che l'allevatore riveste particolare importanza specie in questo momento di congiuntura sfavorevole per la produzione zootecnica, e pertanto pur esso andrebbe esonerato dal pagamento delle imposte di consumo.

GERBINO, *Relatore*. Quanto osservava il Presidente, sempre sopprimendo la parola « vendita », in certo modo può essere adombrato nell'ultima parte dell'articolo dove si parla di « uffici e servizi ».

PRESIDENTE. Quello da me espresso era soltanto un dubbio che mi era venuto.

Vi sono tipi di impianti, per esempio quelli zuccherieri, in cui hanno rilevante importanza tutte le parti dell'impianto.

E allora non individuare e indicare le due fasi, la iniziale e la finale, certamente autorizza l'agente del fisco a ritenere che su quella parte dell'impianto non c'è esenzione, e che quindi va pagata l'imposta di consumo. Perciò, mentre si viene incontro a quella esigenza che lei ha illustrato, d'altro canto, indubbiamente, si crea quest'altra difficoltà applicativa.

GERBINO, *Relatore*. Così noi potremmo, dove dice « conservazione, lavorazione e trasformazione », integrare la frase, aggiungendo « raccolta ».

PRESIDENTE. La raccolta è quella iniziale...

GERBINO, *Relatore*. Non è menzionata, perciò si potrebbe aggiungere.

PRESIDENTE. Teniamo presente che qui si tratta di allevamenti... Si dice: « ...rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ». Quindi, in questa dizione, vengono compresi tutti gli impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, in particolare quelli a carattere cooperativo, perché la quasi totalità sono a carattere cooperativo.

IMPERIALE. Quindi bisogna ripetere la dizione.

GERBINO, *Relatore*. Io faccio formalmente la proposta di inserire, prima della parola « conservazione », la parola « raccolta », e alla fine lasciare « vendita ».

STELLA. Vorrei formulare una domanda. Mi rendo conto che vi sono delle ragioni valide anche per sostenere che bisogna allargare un po' la cerchia, favorire anche coloro che coltivatori o allevatori non sono mai stati. Però, a questo punto, mi permetto di dire che, accettando questo principio, andiamo a snaturare quella che è la fisionomia caratteristica del vero coltivatore: coltivatore o agricoltore che sia; la allarghiamo. Però noi abbiamo dei contadini che, di generazione in generazione, di padre in figlio, hanno sempre vissuto su quel fondo, e oggi, poiché le condizioni generali non permettono di ricavarne quel tanto da poter vivere, chiedono e riescono a ottenere il contributo che lo Stato offre loro, proprio per incoraggiarli, per stimolarli a rimanere sul fondo; ma abbiamo anche, nello stesso tempo, della gente non qualificata che si mette ad operare in questo campo, proprio perché incoraggiata da noi. Diciamolo chiaramente: il coltivatore è considerato alla stessa stregua dell'industriale o del commerciante che vogliono fare qualcosa di diverso da ciò che han fatto finora! L'ho detto prima: ci sono delle ragioni valide. Ho detto anche che c'è gente che riesce a ottenere un riconoscimento che altri invece non ottengono.

C'è chi ha un ettaro di terreno e che è riconosciuto magari allevatore, e un altro con 50 ettari, che non lo è, perché non ha quel tanto che è necessario di prodotti per alimentare il proprio bestiame.

IMPERIALE. Desidero completare il concetto e ribadire ancora meglio ciò che avevo esposto prima. È chiara la preoccupazione del collega onorevole Stella, allorquando sostiene che questi allevatori sono da considerarsi fuori del settore agricolo. Ma essi creano una attività nuova, di stimolo, validamente complementare.

Conoscendo le difficoltà che incontrano coloro che producono direttamente i mangi-

mi, i foraggi e li trasformano, nella stessa azienda, può apparire strano che l'allevatore possa trovare convenienza a produrre carne acquistando dal mercato gli alimenti. Questa può essere una considerazione, che comunque deve rimanere tale.

Molto più interessanti potrebbero essere le attività cooperative, costituite da piccoli proprietari e mezzadri, che pur non producendo i mangimi e i foraggi in quantità sufficiente, creano allevamenti collettivi e ricorrono al mercato per acquistare gli alimenti indispensabili a completare il fabbisogno di unità nutritive.

Questi operatori con capitali modesti, che singolarmente non sarebbero in condizione di affrontare la complessa attività dell'allevamento zootecnico, che richiede iniziativa, conoscenze tecniche oltre che considerevoli capitali, in forma cooperativa sarebbero in grado di affrontare l'allevamento con buoni risultati economici. Questi agricoltori, piccoli coltivatori diretti, piccoli proprietari riuniti assieme, per formare una cooperativa di allevamento bestiame, non avendo contemporaneamente la figura di cooperatori conduttori di azienda o aziende agricole, potrebbero essere considerati dal fisco esercenti attività industriale.

Nello spirito dell'articolo 29 della legge 454 che stiamo esaminando, pur essi debbono usufruire dell'esenzione dell'imposta di consumo.

In questo periodo di congiuntura, ove di sole carni importiamo oltre 350 miliardi, il ruolo che giuocano gli allevatori nel senso considerato, è di particolare importanza per la nostra economia. La loro attività va pertanto incoraggiata.

OGNIBENE. Da parte nostra siamo d'accordo che il problema esiste e che occorre risolverlo, perché già si sono presentate situazioni (come per esempio nella mia provincia, in Emilia) di piccoli allevamenti integrativi di altre attività o anche di stalle sociali del tipo citato dall'onorevole Imperiale, che nascono anche senza che sia abbandonata l'attività agricola del fondo; ma, oltre alla lavorazione del fondo e alla loro stalla, questi contadini si mettono insieme, formano una cooperativa e dànno vita ad una stalla sociale. Vi sono due tipi di allevamenti di questo genere: uno è quello che sostituisce completamente la stalla poderale: si chiude la stalla poderale e si dà vita alla stalla sociale; l'altro, invece, è quello che, a fianco dell'attività poderale, dà vita a questa forma cooperativa di allevamento. Ma in questo caso si incontrano difficoltà, perché non si viene esentati dall'imposta di consumo. Quindi vi è un problema di chiarimento.

Però la nostra preoccupazione, manifestata anche dal collega onorevole Stella, e che manteniamo pure noi, è che con questo carattere estensivo che si vuol dare al provvedimento entrano tra gli esentati i grandi industriali tipo Motta o Alemagna, che non hanno certo bisogno, a mio avviso, di avere regalati dei soldi o di avere le esenzioni; ed inoltre possono, a proposito della raccolta, entrarci anche quegli impianti di speculatori intermediari che si limitano a raccogliere il prodotto, ad immagazzinarlo, magari a fare le prime lavorazioni. Noi non dobbiamo incentivare queste attività intermediarie; abbiamo bisogno di incentivare, invece, l'attività dei produttori, che permette di collegarci direttamente col mercato.

Quindi, sul carattere estensivo dell'articolo, anche noi manifestiamo alcune perplessità. Se fosse possibile sarebbe oppotruno trovare una formulazione che meglio specificasse che queste esenzioni vanno a favore dei produttori agricoli e di quegli allevamenti che hanno una certa portata, una certa caratteristica, come è stato detto.

GERBINO, *Relatore*. Vorrei far rilevare come con questo articolo unico della presente proposta di legge n. 198, noi non innoviamo nulla. Infatti, nell'articolo 29 si comprende tanto la piccola che la grande impresa. Io credo che nel « piano verde » non si facciano distinzioni di questa natura in relazione cioè alla diversa dimensione dell'azienda.

OGNIBENE. Vorrei sapere, poiché l'articolo unico parla di agricoltori o allevatori singoli od associati, se con tale termine si vuole indicare anche l'allevamento di carattere industriale.

Infatti, mentre ritengo giusto aiutare colui che ha messo insieme un piccolo allevamento agricolo, non sono d'accordo nel concedere agevolazioni ai grandi complessi industriali, i quali certamente non ne hanno la necessità.

PRESIDENTE. Devo riconoscere che il problema esiste. Esso deve essere però molto approfondito per poter circoscrivere l'area di applicazione dell'esenzione, specie nel caso che volessimo includere nella dizione dell'articolo unico anche gli impianti di vendita. Poiché il Relatore, onorevole Gerbino, ha mostrato di voler ritirare il suo emendamento, dichiaro chiusa la discussione generale. Pas-

siamo senz'altro all'esame dell'articolo unico del provvedimento.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è così modificato:

« Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrazzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonché quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e gli allevamenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi emendamenti, e trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CRUCIANI-RADI: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, relativa al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno » (704-746):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

DE MARZI FERNANDO: « Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (198):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonini, Beccastrini, Bo, Ferrari Riccardo, Ferraris Giuseppe, Gerbino, Golinelli, Gombi, Imperiale, Lettieri, Magno, Marras, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Pala, Pennacchini, Radi, Scarascia Mugnozza, Sedati, Stella, Valori, Villani, Zucalli.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI